Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 319 del 27 dicembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1318.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Brescia, Milano, Torino e Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1319.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri della provincia di Ascoli Piceno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1320.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese conciarie del comune di Solofra (Avellino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1321.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1322.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Lecce.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1318.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Brescia, Milano, Torino e Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli Istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 31 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede Provinciale — e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Istituti di Cura Privati — U.I.L. —; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati — Sede Provinciale — e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Brescia, in data 15 aprile 1960, n. 14 della provincia di Milano, in data 20 settembre 1960, n. 5 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, n. 3 della provincia di Udine, in data 27 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati per i dipendenti dagli Istituti di cura privati:

— per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1957;

— per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1957;

— per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 31 gennaio 1959;

— per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Brescia, Milano, Torino e Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 110. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1957 il giorno 30 del mese di marzo, innanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del dottore *Achille Pianese* assistito dal dott. *Enzo Ferrara*

tra

la SEDE PROVINCIALE DI BRESCIA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del dott. *Pietro Gallotti*, suor *Giovanna Corghi* e prof. *Francesco Scolari*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della Associazione Nazionale

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderente alla C.I.S.L. in persona del Segretario dott. *Dafni Beccalossi* che è anche delegato dalla F.I.S.O., del sig. *Beniamino Tognazzi* e sig.ra *Emilia Trombetta*, assistiti dal sig. *Emilio Ruggeri*,

si è stipulato il presente Accordo economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Brescia aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.) (art. 107 C. N.):

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Brescia che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono alla specie a), b), c) ed e) secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, risultante dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109, sulla copia del Contratto ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale, al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue a seconda della specie delle Case di Cura:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	a) e *b*)	*c*)	*c*)
I^a Categoria (Direttivo)			
Direttore sanitario . . .	40.000	38.000	36.000
Vice direttore sanitario . . .	35.000	33.000	31.000
Medico	30.000	28.000	26.000
Medico assistente	26.000	24.000	22.000
Medico per i primi due anni di servizio nella specialità per cui viene assunto . . .	24.000	22.000	20.000
Laureato addetto al laboratorio	26.000	24.000	22.000
II^a Categoria (Concetto)			
Economo per Istituto con oltre 100 letti	23.000	22.000	21.000
Economo per Istituto da 50 a 100 letti	21.000	20.000	19.000
Contabile di concetto	21.000	20.000	19.000
Altri impiegati di concetto .	19.000	18.000	17.000
III^a Categoria A (Amministrativo d'ordine)			
Segretario con compiti di economato	16.000	15.000	14.000
Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ecc.	14.000	13.500	13.000
Stenodattilografo	14.000	13.500	13.000
Contabile	14.000	13.500	13.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	13.000	12.500	12.000
III^a Categoria B (Ausiliario sanitario)			
Infermiera diplomata	15.500	15.000	14.500
Ostetrica	15.500	15.000	14.500
Tecnico di laboratorio diplomato	15.000	14.500	14.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	a) e *b*)	*c*)	*e*)
IV^a Categoria			
Sorvegliante ai servizi . . .	15.000	14.500	14.000
Infermiere patentato	14.500	14.000	13.500
Guardarobiera consegnataria .	11.500	11.000	10.500
V^a Categoria			
Cuoco	18.000	17.000	16.000
Aiuto cuoco . . .	15.000	14.500	14.000
Garzone di cucina .	12.000	11.500	11.000
Dispensiere	12.500	12.000	11.500

	a) e b)	c)	e)
Inserviente .	12.000	11.500	11.000
Cameriere di sala e stanza .	12.000	11.500	11.000
Portiere o addetto al telefono	12.500	12.000	11.500
Fattorino	12.000	11.500	11.000
Giardiniere	12.500	12.000	11.500
Conduttore di caldaie patentato	13.000	12.500	12.000
Autista meccanico	13.000	12.500	12.000
Uomo di fatica tutto fare	12.000	11.500	11.000
Aiuto in genere	10.500	10.000	9.500
VIª Categoria			
Addetto alla manutenzione (elettricista, idraulico, ecc.)	12.300	11.800	11.300
Lavandaio	10.500	10.000	9.500

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente, per il personale femminile ivi non indicato come tale, anche ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale, si intendono ridotti del 15%; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10%, ove non si tratti di appredisti, ed inoltre del 5% per gli Istituti ubicati al di fuori della cinta daziaria della città di Brescia.

Agli effetti dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale ai tirocinanti infermieri dovrà essere corrisposto il salario minimo previsto nello articolo precedente per gli inservienti maggiorato del 10%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad 1 apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di 2 apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati nell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	Donne
oltre i 21 anni compiuti .	L. 20.500	L. 17.500
dai 18 ai 21 anni compiuti .	» 17.500	» 14.100
dai 16 ai 18 anni compiuti .	» 14.700	» 12.700

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Brescia del marzo 1957 e di cui al Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto almeno da una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, che dovrà darne comunicazione alla Sede Centrale dell'A.N.C.I.P. entro 20 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto e dell'alloggio che, computato in percentuale sulla media delle prime voci dell'elemento mobile, viene fissato per il personale di I, II e III categoria nella misura mensile di L. 6.800 per il vitto e L. 2.600 per l'alloggio, e per il personale non impiegatizio in L. 5.800 per il vitto e L. 1.000 per l'alloggio.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

Dette cifre si riferiscono a due pasti giornalieri: uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera.

Art. 7.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 8.

EFFETTI E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1956, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1957 il giorno 29 del mese di luglio in Milano,

tra

la SEDE PROVINCIALE DI MILANO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona dei sigg. dott. *Franco Gavazzi*, rag. *Adolfo Castellazzi*, dottor *Giampiero Mosconi*, dott. *Fernando Casadei Lelli*, Padre *Onorio Tosini*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE (Ancip).

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla CISL in persona del Segretario rag. *Giuseppe Prandi* che è anche delegato dalla FISO, dal dott. *Angelo Vigoni* assistiti dal sig. *Romolo Arduini* anche per la UNIONE PROVINCIALE della CISL di Milano,

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderente alla CGIL in persona del suo Segretario sig. *Natale Tonani* che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, dalla sig.na *Velleda Pelizzoni*, assistiti dal sig. *Carlo Sassio* anche per la Camera del Lavoro di Milano,

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla UIL in persona del Segretario sig. *Pietro Passoni*, del sig. *Fausto Cordoni*, assistiti dal sig. *Mario Piepoli* anche in rappresentanza della CAMERA SINDACALE UIL di Milano

si è stipulato il presente Accordo economico provinciale, in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Milano aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP)

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale gli Istituti di Cura privati della provincia di Milano che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie *c*) e *e*), come risulta dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dello art. 109 sulla copia del Contratto ad essi distribuita dall'A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale maschile e femminile, comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Uomini	Donne
I Categoria (Direttivo)		
Direttore amministrativo	45.000	40.000
Direttore sanitario	45.000	40.000
Medico di reparto	35.000	30.000
Medico aiuto	30.000	25.000
Medico assistente	25.000	23.000
Medico di guardia	23.000	21.000
Medico per i primi due anni di servizio nella specialità per cui è assunto	23.000	20.000
Laureato di laboratorio	27.000	23.000
II Categoria (Concetto)		
Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti	25.000	21.000
Economo di Casa di Cura da 50 a 100 letti	22.000	19.000
Contabile di concetto	22.000	19.000
Altri impiegati di concetto	20.000	17.000
III Categoria A (Amministrativo d'ordine)		
Segretario con compiti di economato per Casa di Cura fino a 50 letti	20.000	17.000
Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ecc.	18.500	15.500
Stenodattilografo	18.500	15.500
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	17.500	14.500
III Categoria B (Ausiliario sanitario)		
Infermiera diplomata	—	18.000
Ostetrica	—	18.000
Fisioterapista diplomata	—	18.000
Tecnico di laboratorio diplomato	21.000	18.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria	Uomini Lire	Donne Lire
Infermiere generico	20.000	16.000
Infermiere di Casa di Cura psichiatrica	19.000	15.200
Massaggiatore	20.000	16.000
Portiere con mansioni alberghiere	18.000	14.500
Addetto al telefono	17.500	13.500
Guardarobiera consegnataria	—	14.000
V Categoria		
Cuoco	20.000	16.000
Aiuto cuoco	18.000	15.000
Garzone di cucina	17.000	13.000
Dispensiere	18.000	15.000
Cameriere	17.000	13.000
Inserviente	17.000	13.000
Portiere comune	17.500	13.500
Fattorino	17.000	13,000
Barbiere o parrucchiere	19.500	—
Conduttore di caldaie patentato	19.500	—
Autista meccanico	19.500	—
Giardiniere	19.500	—
Uomo di fatica tutto fare	17.000	13.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	15.500	11.500
VI Categoria		
Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico ecc.	17.000	—
Lavandaio	15.500	12.000
Stiratrice	—	12.000

Per i dipendenti degli Istituti di specie e i minimi anzidetti si intendono ridotti del 5% eccezion fattasi per gli infermieri e le infermiere di Casa di Cura psichiatrica.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 10% per i minori, ove non trattisi di apprendisti ed inoltre del 5% per i dipendenti di tutti gli Istituti, a qualsiasi categoria essi appartengano, che non siano ubicati nei comuni di: Milano, Monza, Sesto S. Giovanni, Lodi e Legnano.

Ai tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'Art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario minimo mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti, maggiorato del 10%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di 3ª categoria e di due apprendisti per ognuno di 4ª, 5ª e 6ª categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio e al salario fissati negli articoli precedenti ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

UOMINI

oltre i 21 anno compiuti	L. 23.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 21.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 17.000

DONNE

oltre i 21 anno compiuti	L. 20.000
dai 18 ai 21 anni compiuti	» 17.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	» 14.000

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Milano del luglio 1957 e di cui al Bollettino mensile dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, alla Sede Centrale dell'ANCIP entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione mensile di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli artt. 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella percentuale del 65% sull'elemento mobile di cui all'articolo precedente e quello dell'alloggio in ragione di L. 900 mensili.

Anche la cifra dell'alloggio subirà proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giorna-

lieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto la sera. Ove venga consumato un solo pasto, la percentuale di trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e tre quarti di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso sistema di trattamento di dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte del capoverso dell'art. 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto Nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 GENNAIO 1959, PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1959 il giorno 31 gennaio in Torino presso l'Ufficio Regionale del Lavoro in persona del dott. *Luigi Vullo*

tra

la Sede Provinciale di Torino della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del comm. *Raffaele D'Elisei* e del dott. *Terzo De Santis*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza della Associazione Nazionale

ed

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla C.I.S.L. in persona del sig. *Rainero De Angeli*, assistito dal dott. *Giuseppe Bongiovanni* anche per la UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. di Torino e dal sig. *Carmine Contino* della Segreteria Generale della F.I.S.O.

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderenti alla C.G.I.L. in persona del sig. *Giacomo Mainardi* che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Salvatore Paonni* per la Camera del Lavoro di Torino.

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI ISTITUTI DI CURA PRIVATI aderente all'U.I.L. in persona del segretario sig. *Domenico Poletto* che è delegato anche dal Sindacato Nazionale di categoria, assistito dal rag. *Vincenzo Fassiano* per la Camera Sindacale U.I.L. di Torino

nonchè tra

la Sede Provinciale dell'A.N.C.I.P. anzidetta

ed

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderenti alla C.I.S.N.A.L. in persona della sig.ra *Piera Barbato Marchiano* che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA, assistita dal dott. *Giovanni Petrucci* Segretario della Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. di Torino

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Torino aderenti alla Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale gli Istituti di Cura privati della provincia di Torino che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto, appartengono alla specie che risulta dalla attestazione apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dalla A.N.C.I.P.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensile, ed al lordo delle trattenute di legge, per il personale delle Case di cura di specie *c*), sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo):

Direttore amministrativo	L. 42.000
Direttore sanitario	» 42.000
Medico di reparto	» 38.000
Medico aiuto	» 35.000
Medico assistente	» 30.000
Medico per i primi due anni per la specializzazione per cui viene assunto	» 23.000
Lo stesso medico dopo i due anni	» 25.000
Laureato di laboratorio o farmacista . .	» 25.000

II Categoria (Concetto)

Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti	» 23.000
Economo di Casa di Cura da 51 a 100 letti	» 20.000
Contabile di concetto	» 20.000
Altri impiegati di concetto	» 18.000

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario con compiti di economato per Casa di Cura fino a 50 letti	» 17.500
Adetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati ed alla contabilità	» 15.500
Stenodattilografo	» 14.500
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine . .	» 13.500

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L. 15.000
Ostetrica	» 15.000
Fisioterapista diplomata	» 15.000
Tecnico di laboratorio	» 16.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Sorvegliante ai servizi non sanitari (uomo)	L. 15.500
Infermiere generico	» 15.500
Massaggiatore	» 14.000
Addetto al telefono	» 13.000
Guardarobiera consegnataria	» 10.500

V Categoria

Cuoco	» 16.000
Aiuto cuoco	» 14.000
Dispensiere	» 13.000
Garzone di cucina	» 12.000
Inserviente o portantino	» 12.000
Cameriere	» 12.000
Usciere fattorino	» 12.000
Portiere comune	» 13.000
Giardiniere	» 14.000
Addetto alle caldaie patentato	» 14.000
Autista meccanico	» 14.000
Uomo di fatica tutto fare	» 12.000
Rammendatrice	» 9.000
Addetto ai servizi fissi di aiuto	» 10.000

VI Categoria

Addetto alla manutenzione (elettricista, idraulico ecc.)	» 12.000
Lavandaio	» 10.000

I minimi anzidetti si intendono aumentati del 5% per i dipendenti di Sanatori di t.b.c. polmonare (specie a) e ridotti del 10% per le Case di Cura manicomiali (specie e) che siano aderenti all'A.N.C.I.P.

Art. 3.

AUMENTI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario previsti nell'articolo precedente, si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale, per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ed altresì del 10% per i dipendenti delle Case di Cura non ubicate nel capoluogo della provincia ma che siano aderenti alla A.N.C.I.P.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti maggiorato del 15 %.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III^a categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale il personale, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	*Donne*
oltre i 21 anno compiuti	L. 22.000	L. 19.000
dai 18 ai 21 anno compiuti	L. 19.000	L. 16.000
dai 16 ai 18 anni compiuti	L. 16.000	L. 13.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Torino del gennaio 1959 e di cui al Bollettino dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2% che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, alla Sede Centrale dell'A.N.C.I.P. entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti, nei quali sono compresi ed assorbiti il caro-pane ed ogni altra indennità, si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura iniziale di L. 10.800 mensili nonchè quello per l'alloggio in L. 600 il personale non impiegatizio e L. 900 quello impiegatizio se la convivenza è stata richiesta dall'Istituto di Cura.

Anche le cifre anzidette subiranno le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza, contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto, la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti giornalieri ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento comunque effettuato in contrasto con esso e con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando per ogni singolo dipendente la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° febbraio 1959 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1959. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI UDINE

L'anno 1959 il giorno 28 settembre in Udine

tra

la Sede provinciale di Udine della ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI, in persona del dott. *Guido Nicoletti* e dott. *Francesco Pelizzo* assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE (ANCIP - Milano)

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla CISNAL in persona della Segretaria sig.na *Silva Gori* che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE di categoria assistita dal dottor *Rocco Ruberti* per la UNIONE PROVINCIALE CISNAL di Udine;

assenti i Sindacati interessati della CISL e della CGIL nonostante reiteratamente sollecitati,

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Udine aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP - Milano).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati della provincia di Udine che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dalla attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensili per il personale delle Case di Cura di categoria *c*), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Lire
I Categoria (Direttivo)	
Direttore amministrativo .	35.000
Direttore sanitario . . .	35.000
Medico di reparto	32.000
Medico assistente	30.000
Medico fino a 2 anni di specializzazione nello stesso Istituto	21.000
Medico dopo 2 anni di specializzazione	25.000
Medico o laureato di laboratorio	25.000
II Categoria (Concetto)	
Economo per Casa di Cura con oltre 50 letti .	16.000
Contabile di concetto . .	15.000
Altri impiegati di concetto	14.000
III Categoria A (Amministrativo d'ordine)	
Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti	13.500
Contabile	13.000
Addetto alla registrazione, accettazione, dimissione degli ammalati, ecc.	12.000
Stenografo	12.000
Dattilografo ed altri impiegati d'ordine	11.000
III Categoria B (Ausiliario sanitario)	
Infermiera diplomata	13.000
Ostetrica	13.000
Tecnico di gabinetto o di laboratorio diplomato .	13.500

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria	
Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale non impiegatizio (uomo)	13.000
Infermiere generico	13.000
Massaggiatore	12.500
Guardarobiera consegnataria	9.500

V Categoria	Lire
Cuoco	15.000
Aiuto cuoco	12.500
Garzone di cucina	10.000
Dispensiere	11.500
Inserviente	10.000
Usciere o fattorino	10.000
Autista meccanico	12.000
Addetto alle caldaie patentato	12.000
Personale di fatica tutto fare	10.000
Aiuto guardarobiera	8.500
VI Categoria	
Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico, ecc.	11.000
Lavandaio	10.000

Per i dipendenti di Case di Cura per malattie polmonari tubercolari ed extra polmonari — specie *a*) e *b*) — i minimi anzidetti si intendono aumentati del 5% se aderenti all'ANCIP e del 10% se non aderenti; si intendono ridotti del 5% se di categoria *d*) e del 10% se di categoria *e*) per le Case di Cura aderenti all'ANCIP, mentre per quelle non aderenti la riduzione è rispettivamente dell'1% e del 2%.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE, MINORI, ECC.

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale, per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ed altresì del 5% per i dipendenti delle Case di Cura non ubicate nel Capoluogo della provincia, sempre che trattasi di Case di Cura aderenti all'ANCIP. Per le Case di Cura non aderenti le riduzioni anzidette sono invece rispettivamente del 3%, 2% e 1%.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale, il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario previsto negli articoli precedenti ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale, a qualsiasi categoria appartenente, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

	Uomini	*Donne*
	Lire	Lire
oltre i 21 anni compiuti	19.000	16.500
dai 18 ai 21 anni compiuti . . .	16.000	13.000
dai 16 ai 18 anni compiuti . . .	13.000	10.000

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Udine e di cui al Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto dalla Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante alla Sede Centrale dell'ANCIP in Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 9 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

Il personale che, in applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale, sia convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 9.600 mensili e quello dell'alloggio in L. 900 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno nella stessa percentuale, le variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità stabilite nell'art. 5.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, vino escluso) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale, il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportano l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti, ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla, assorbe e sostituisce qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti che fosse in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1959 e durerà fino al 31 dicembre 1960.

Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomanda da una delle parti contraenti almeno un mese prima dell'anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Art. 11.

DEPOSITO E COMUNICAZIONE

Il presente Contratto sarà depositato al Ministero del Lavoro ai sensi ed agli effetti della Legge 14 luglio 1959 n. 741.

L'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati nel procedere al detto deposito invierà, oltrechè al Sindacato stipulante, anche all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Udine e ad ogni effetto, l'elenco delle Case di Cura della provincia ad essa aderenti e darà formale comunicazione della stipulazione del presente Contratto a quelle non aderenti per metterle così in grado di conoscere i differenziati oneri in esso previsti prima dell'emanazione del Decreto Legislativo di cui all'art. 1 della Legge anzidetta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. 1319.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri della provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1955, per i lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato - Unione Provinciale Artigiani, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Unione Provinciale Artigiani, l'Associazione Artigiani di Fermo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri C.G.I.L., al Sindacato Provinciale Lavoratori Barbieri - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per la attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 27 giugno 1955, relativo ai lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri dipedenti dalle imprese artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 93. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1955 DA VALERE PER I LAVORANTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI SALONI O NEGOZI DI BARBIERIA

Il *giorno* 27 giugno 1955 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Ascoli Piceno, aderente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, rappresentata dal suo segretario *Liberati Giuseppe*, assistito dai datori di lavoro *Federici Alvaro* e *Gaspari Mario*,

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Ascoli Piceno, aderente alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, rappresentata dal sig. *Stipa Guido*,

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Fermo e circondario, aderente alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, rappresentata dal suo Presidente sig. *Spagnoli Galliano Primo*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal suo Segretario signor *Gabrielli Giuseppe*, assistito dal sig. *Luzi Marcello*, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Ascoli Piceno,

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Blasi Alfredo*,

con l'intervento dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, rappresentato per delega del Direttore dal Capo Servizio Rapp. di Lavoro sig. *Fioravanti Serafino*,

si è stipulato il presente Contratto provinciale integrativo di lavoro al Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947, da valere per i lavoranti barbieri dipendenti da aziende artigiane esercenti saloni e negozi di barbieria.

Art. 1.

PERIODO DI PROVA

I lavoratori di nuova assunzione sono soggetti ad un periodo di prova della durata di giorni sei.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso, nè indennità, col solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato.

Al dipendente confermato in base all'esito della prova il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente viene assegnato.

Il periodo di prova va computato agli effetti del calcolo dell'indennità di licenziamento.

Art. 2.

RETRIBUZIONI SETTIMANALI E CATEGORIE

Le parti con il presente Contratto hanno inteso di determinare i minimi di paga settimanali, lasciando impregiudicate le situazioni di fatto più favorevoli ai prestatori d'opera:

lavoranti di 1ª categoria L. 6.000 settimanali;
lavoranti di 2ª categoria L. 4.050 settimanali;
lavoranti di 3ª categoria L. 3.000 settimanali.

Apprendisti: retribuzione da convenirsi direttamente tra le parti di volta in volta.

Le suddette paghe si intendono comprensive di ogni e qualsiasi indennità e al netto da ritenute.

Le retribuzioni in parola per i lavoranti residenti nei centri di S. Benedetto del Tronto, Porto d'Ascoli, Grottammare, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, per il periodo 15 maggio-15 settembre di ciascun anno, dovranno essere maggiorate del 25%. Le paghe dei prestatori d'opera residenti nelle località di Cupramarittima e Padaso nel periodo 15 maggio-15 settembre di ogni anno dovranno essere maggiorate del 10%.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 55 ore settimanali.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, cioè quello compiuto oltre le 55 ore settimanali, sarà compensato con una maggiorazione del 20% sulle retribuzioni di cui all'art. 1.

Art. 5.

QUALIFICHE

Per quanto riguarda la determinazione della qualifica, valgono le norme del C.C.N.L. 21 novembre 1947.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Valgono le consuetudini locali.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

1) *Giorni festivi con chiusura totale.*

Sono considerati giorni festivi nei quali è dovuta regolare retribuzione: il 1° Gennaio - il 15 Agosto - il 25 Dicembre - il 1° Maggio - il Lunedì di Pasqua.

2) *Giorni semifestivi.*

Sono considerati giorni semifestivi con apertura regolare e continuativa fino alle ore 13, salvo le consuetudini locali, il 6 Gennaio (Epifania), 19 Marzo (S. Giuseppe), il 25 Aprile - Ascensione - 2 Giugno - Corpus Domini - SS. Pietro e Paolo - 1° Novembre - 4 Novembre - 8 Dicembre - 26 Dicembre e la Festa del Patrono.

Qualora dovessero cadere due o più festività consecutive, sarà concordato di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali, l'orario da effettuarsi.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni stabilite dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 8.

MANCIE

Sono amesse le mancie. Esse andranno ad esclusivo beneficio della persona (sia datore di lavoro che lavorante) che ha effettuato la prestazione al cliente.

Art. 9.

UTENSILI

Gli attrezzi di mestiere, limitatamente ai rasoi, forbici e pettine, devono essere provveduti dal prestatore l'opera.

Art. 10.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavorante, trascorso il 1° anno di anzianità ininterrottamente, eccetto che per malattia, in caso di licenziamento o di dimissioni e fino a 5 anni di servizio, spetterà una indennità pari a 5 giorni per ogni anno.

Dopo il 5° anno di anzianità ininterrotta spetterà una indennità di giorni 6 per ogni anno di servizio, da calcolarsi in base alla retribuzione percepita all'atto della risoluzione del rapporto.

Art. 11.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:

a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusta quanto detto al comma primo dell'art. 6 (C.C.N.L. 21 novembre 1947);

b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;

c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi e per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi;

e) risse nell'azienda;

f) reati per i quali sono intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro assenza, si renda incompatibile la prosecuzione del lavoro ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

g) recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Rimangono in atto le condizioni di miglior favore eventualmente praticate nei riguardi dei lavoranti.

Art. 13.

Per quanto non previsto valgono le norme di legge e il Contratto Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto entra in vigore il 27 giugno 1955 ed avrà la durata di un anno, intendendosi rinnovato per eguale periodo di tempo e così via, qualora non disdettato da una delle parti almeno due mesi prima della sua scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1320.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese conciarie del comune di Solofra (Avellino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 12 marzo 1959 per gli addetti all'industria conciaria;

Visto, per il comune Solofra (Avellino), l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, stipulato tra l'Unione Irpina Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Lavoratori — C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori — U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per il Comune di Solofra (Avellino), l'accordo collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese conciarie del Comune di Solofra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 91. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 14 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 12 MARZO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CONCIARIE DEL COMUNE DI SOLOFRA (AVELLINO)

L'anno 1959, il giorno 14 del mese di settembre, nella Sede dell'Unione Irpina Industriali si sono riuniti:

sig. avv. *Ludovico Testa*, Direttore dell'UNIONE IRPINA INDUSTRIALI assistito dal sig. *Umberto Spica* funzionario della Unione stessa;

sig. dott. *Stefano Vetrano*, *Gurgone Carmelo* e *Colombo Vincenzo*, per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

sig. *Giovanni Guardabascio*, per la UNIONE SINDACALE LAVORATORI C.I.S.L.;

sig. *Alvino Sabino*, della UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L.

Scopo della riunione è stato quello di procedere alla determinazione delle qualifiche operai (uomini e donne) in relazione alle caratteristiche di lavorazione delle Aziende conciarie di Solofra.

Le parti, prese a base le declaratorie di cui all'art. 4 del Contratto Nazionale di Lavoro 12 maggio 1959, concernenti la esemplificazione per la classificazione degli operai; tenuto conto della natura e della particolare condizione di lavorazione delle Aziende conciarie di Solofra, di comune accordo convengono alla classificazione degli operai delle Aziende Conciarie innanzi dette come appresso elencate:

OPERAI SPECIALIZZATI

1) Selezionatori di pelli grezze per qualità e taratura difetti.
2) Conduttori della macchina a scarnare per pelli bovine ed equine con messa a punto della macchina stessa.
3) Conduttore della macchina a spaccare a nastro.
4) Rasatori (deragliatori o borraschiatori) e silicatori con messa a punto dello spessore.
5) Silicatori e rasatori a mano.
6) Aerografisti verniciatori alla nitrocellulosa per pelli da mobilio e carrozzeria (bovine e croste).
7) Conduttore macchina orizzontale a spianare suola.
8) Sfioratori, smerigliatori alle macchine per pelli scamosciate nelle ultime fasi della rifinizione.
9) Palissonatori a macchina di pelli al cromo bovine ed equine.
10) Spianatori (colatori) a mano di cuoio da suola e articoli tecnici, quando non vengano usate macchine a spianare.
11) Spianatori (colatori) a mano di pelli per tomaia che compiono il lavoro completo su pelli di qualsiasi peso.
12) Gropponatori di pelli bovine in pelo, in trippa o conciate, che operino senza previe dettagliate istruzioni del capo operaio.
13) Ingrassatori a mano in camera calda (oltre i 40° C.).
14) Conduttori di macchine per cilindrare o martellare cuoio da suola.
15) Addetti alla tintura a spazzola (lavorazione pelli da guanto).
16) Palissonatori a mano (palisti) (lavorazione pelli da guanto).

ADDETTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE

1) Tubisti addetti alla sagomatura di tubi di acciaio comuni di diametro superiore ai 100 m/m con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione. Montatori di macchine ed apparecchi che richiedono la equilibrazione di parti rotanti. Attrezzisti provetti, meccanici provetti, elettricisti provetti, fabbri provetti, modellisti provetti in legno e metallo, carpentieri provetti, tubisti e piombisti provetti, catramisti provetti, conduttori di caldaie a vapore con patente di 2° o 3° grado, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, mobilieri ebanisti, muratori provetti per murature di refrattari o antiacide o in murature a vista, frigoriferisti, saldatori ad autogeno o ad arco elettrico provetti, macchinisti conduttori di macchine a vapore, fucinatori provetti, montatori di macchine o di apparecchi che richiedano adeguata conoscenza del disegno, aggiustatori, fresatori, rettificatori, tornitori provetti, verniciatori provetti.

OPERAI QUALIFICATI

1) Conduttori responsabili di macchine a scarnare senza messa a punto della macchina.
2) Gropponatori di pelle bovine gregge in trippa o conciate con previe dettagliate istruzioni del capo operaio.
3) 1° aiutante della macchina a spaccare a nastro.
4) Rasatori (deragliatori o borraschiatori), e silicatori con mansioni di pulitura lato carne senza messa a punto dello spessore.
5) Granitori o palmellatori a mano.

6) Pomiciatori a mano e a macchina per pelli verniciate (olio di lino).

7) Condùttori di macchine ad appretıare.

8) Tamponatori di pelli verniciate (olio di lino).

9) Conduttori di macchine a *tamburo per sgranare* e spianare.

10) Conduttori responsabili di macchine per pelare e purgare.

11) Spruzzatori a mano e conduttori di macchine spruzzare.

12) Conduttori di macchine per sbassare le teste.

13) Palissonatori a macchina di pelli ovine e caprine.

14) Ingrassatori per immersione in camera calda (oltre i 40° C.)

15) Conduttori di macchine a graminare per pelli bovine. equine, ovine e caprine.

16) Depilatori a mano o cavallettari (lavorazione pelli da guanto).

17) Trinciatori.

18) Addetti alla rifinizione della suola.

19) Palissonatori a mano per tutte le pelli, non di soli particolari.

ADDETTI AI LAVORI DI MANUTENZIONE

Elettricisti, aggiustatori, tornitori, fresatori, piallatori. piombisti e tubisti, verniciatori, fabbri, falegnami, muratori, lattonieri, stagnini, saldatori, sellai cinghisti, fuochisti in genere, carpentieri.

OPERAI COMUNI

1) Addetti alle botti di rinverdissaggio, calce, concia, tintura, lavaggio, ingrasso.

2) Distributori di colori e materiale nelle botti.

3) Smerigliatori di pelli non per scamosciate.

4) Suddivisori di pelli grezze in scacchi di peso.

5) Addetti alla bagnatura e preparazione di calce e solfuro, pasta di depilazione.

6) Addetti alla preparazione estratti e miscele concianti.

7) Addetti alla *macchina per spazzolare*.

8) Slappolatori.

9) Refilatori delle pelli grezze e in trippa.

10) Aiutanti alla macchina a scarnare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli.

11) Aiutanti alla macchina a graminare in quanto non siano semplici corregitori di pelli.

12) Aiutanti alla macchina a purgare o pelare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli.

13) Addetti agli essiccatoi a pinze a Pasting.

14) Steccatori, purgatori, pelatori, a mano e a macchina.

15) Palissonatori a mano di soli particolari per tutte le pelli.

MANOVALI

Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.

DONNE DI 1ª CATEGORIA

1) Conduttrici responsabili di macchine ad appretare.

2) Spruzzatrici.

3) Lucidatrici.

4) Granitrici *a mano*.

5) Smerigliatrici addette alle ultime smerigliature nelle fasi di rifinizione del nabuk e scamosciato.

6) Conduttrici delle *macchine* per depilare o depilatrici a mano di pelli leggere e comunque di peso inferiore ai Kg. 4 (peso trippa).

7) Conduttrici di macchine a stampare.

8) Conduttrici di « Altera » adibita a stangare.

9) Palissonatrici alle macchine fornite di fermapelli (pelli bovine, ovine e caprine).

DONNE DI 2ª CATEGORIA

1) Granitrici a macchine per pelli sottili con esclusione della palmella pesante a braccio.

2) Smerigliatrice per pelli non scamosciate.

3) Misuratrici con registrazione del piedaggio.

4) Addette a trancie e bilancieri.

5) Aiutanti alle presse e macchine asciugatrici (rotative verticali e idrauliche) ed agli essiccatoi.

6) Refilatrici o sbordatrici.

7) Smerigliatrici (o dollatrici).

8) Spalmatrici segatura o talco.

9) Sgrassatrici.

10) Pulitrici o apprettatrici a tavolo.

11) Incollatrici.

12) Spazzolatrici.

13) Oliatrici.

14) Stiratrici a mano.

15) Avvolgitrici.

16) Trafilatrici.

17) Rigatrici.

18) Bucatrici.

19) Scantonatrici.

20) Fustellatrici e preparatrici a pedali o a mano (mazzoletto).

21) Impacchettatrici o marcatrici.

22) Stiratrici con presse ed altre macchine.

23) Addette agli essiccatoi a pinze e Pasting.

24) Misuratrici a macchina.

25) Apprettatrici.

DONNE DI 3ª CATEGORIA

Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1321.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1952, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani, la Unione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 22 settembre 1952, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri e barbieri misti della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 113. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 SETTEMBRE 1952 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERI, PARRUCCHIERI E BARBIERI MISTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il 22 settembre 1952 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Bergamo a conclusione e definizione delle laboriose trattative intercorse tra le Associazioni Artigiane e dei Lavoratori sotto la Presidenza del Direttore dott. *Nicola Lasorsa* assistito dal sig. *Amos Locatelli* dell'Ufficio stesso,

tra

l'Associazione Artigiani di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente sig. *Agazzi Francesco* con l'intervento, in rappresentanza del Gruppo Barbieri dell'Associazione stessa, dei sigg. *Masoni Giuseppe* e *Patelli Giuseppe* assistiti dal Direttore dott. *Emilio Consonni*;

l'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Camillo Roncelli* con l'intervento, in rappresentanza del Sindacato Provinciale Barbieri, dei sigg. *Mazzoleni Giulio, Cornali Bruno, Pressato Umberto* assistiti dal Segretario sig. *Siro Ragonieri*;

e

la Camera del Lavoro di Bergamo rappresentata dal sig. *Secondo Noseugo*, assistito dai sigg. *Giulio Valsecchi* e *Saverio Daloia*;

l'Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, rappresentata dal Segretario della Federazione Provinciale Lavoratori Commercio sig. *Natali Marcello* assistito dal sig. *Giuseppe Adelasio*;

l'Unione Italiana del Lavoro di Bergamo, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pietro Lombardoni*,

è stato stipulato il presente accordo salariale integrativo del Contratto Nazionale 21 novembre 1947 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende di Barbieri, Parrucchieri, e Barbieri misti di Bergamo e Provincia.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo la norma della vigente Legge 29 aprile 1949 n. 264 sulla disciplina del collocamento della mano d'opera.

Art. 2.

PERSONALE PROVVISORIO

Con riferimento all'art. 1 del Contratto Nazionale il personale provvisorio (cambi) dovrà essere retribuito con i minimi di paga fissati dal presente accordo per la qualifica attribuitagli, maggiorata del 20% sulla retribuzione globale.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali e potrà raggiungere un massimo di ore 57,30 settimanali giuste le norme in vigore.

Art. 4.

FESTIVITÀ

Per le feste nazionali si fa riferimento alle disposizioni di Legge.

Per quelle infrasettimanali, ivi compresa quella del Patrono, saranno conservate le condizioni di miglior favore in atto per i lavoranti. Su richiesta delle parti possono essere proposte modifiche al calendario delle festività stabilite dal Contratto Nazionale, quando se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 5.

VENDITA PROFUMERIA

Per i servizi di toeletta (shampooing e frizioni) viene stabilito un compenso minimo di L. 10 per ogni servizio prestato; per la vendita di profumeria interverranno accordi tra datori di lavoro e lavoranti. I compensi di cui al presente articolo verranno liquidati o subito dopo il servizio o a fine giornata.

Art. 6.

MINIMI DI RETRIBUZIONE TABELLA SALARIALE

Categoria	Paga oraria	Paga sett. 48 ore	Straordinario		Contingenza		Totale 3+5+7	Indennità varie		Totale 8+9+10
			orario	ore 9,30	orario	ore 57,30		Vestiario	Caropane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Esercizi di 1ª categoria					
1ª	41,15	1.975	45,26	430	70	4.025	6.430	750	120	7.300
2ª	34,33	1.647	37,76	358	70	4.025	6.030	650	120	6.800
3ª	22,35	1.072	24,58	233	70	4.025	5.330	550	120	6.000
					Esercizi di 2ª categoria					
1ª	36,86	1.770	40,54	385	70	4.025	6.180	700	120	7.000
2ª	31,75	1.524	34,92	331	70	4.025	5.880	600	120	6.600
3ª	22,35	1.072	24,68	233	70	4.025	5.330	550	120	6.000
					Esercizi di 3ª categoria					
1ª	34,33	1.647	37,76	358	70	4.025	6.030	650	120	6.800
2ª	30,—	1.440	33 —	313	70	4.025	5.780	600	120	6.500
3ª	14,64	702	16,10	153	70	4.025	4.880	500	120	5.500

I suddetti minimi di paga si iferiscono ad un orario effettivo di ore 57,30. I negozi vengono classificati in base alle tariffe praticate nei singoli negozi.

Art. 7.

RIDUZIONI PER I PAESI DELLA PROVINCIA

Le paghe di cui sopra sono ridotte: del 5% per i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti; del 10% per quelli tra i 20 mila e i 10 mila abitanti; del 20% per i Comuni inferiori ai 10 mila abitanti.

Nelle località considerate di cura e soggiorno e limitatamente al periodo di stagione, i lavoranti godranno il trattamento fissato per la città di Bergamo.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO

Invece della maggiorazione prevista dall'articolo 15 del Contratto Nazionale per il lavoro eseguito oltre l'orario massimo consentito dal presente accordo (ore 57,30) si stabilisce che il 40% dell'introito che incassa il proprietario sul servizio fatto dopo tale orario, spetta al lavoratore che ha eseguito tale lavoro straordinario e verrà pagato volta per volta.

Art. 9.

MANCE E STRENNE

Sono ammesse le mance ad esclusivo vantaggio del personale. Nessuna partecipazione spetterà al conduttore dell'esercizio, al quale spetta tuttavia quanto il cliente lascia in più, indipendentemente dalla mancia al lavorante; se questi non l'ha ricevuta a parte, quanto il cliente lascia in più sarà di spettanza del lavorante stesso. Ad eccezione dei parrucchieri per signora, per i quali le mance sono di regola individuali, le mance saranno divise in parti uguali fra i lavoranti; ai mezzi lavoranti sarà dovuto il 25 per cento della parte spettante al singolo lavorante. Verranno comunque mantenute le abitudini locali.

Art. 10.

FERIE

Per le ferie valgono le disposizioni dell'art. 17 del Contratto Nazionale, intendendo per paga globale il complesso delle voci che la compongono.

Art. 11.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
E DI DIMISSIONI

A parziale modifica di quanto è stabilito dall'articolo 18 del Contratto Nazionale, la liquidazione dell'indennità spettante ai lavoratori verrà fatta sulla base della media giornaliera delle ore effettuate e sul complesso delle voci che compongono la paga settimanale dell'ultimo periodo di paga escluso il caropane e fino ad un massimo di ore 9.30 giornaliere.

Art. 12.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni sarà di giorni 15, salvo quanto disposto dal Contratto Nazionale per quanto concerne le grandi solennità.

Art. 13.

GRATIFICA NATALIZIA

In corrispondenza delle Feste Natalizie il proprietario del negozio corrisponderà ai lavoratori, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura è fissata come segue:

PERSONALE

Lavoranti 1ª *categoria*:

Negozi 1ª categoria	L.	12.000
Negozi 2ª categoria	»	10.000
Negozi 3ª categoria	»	9.000

Lavoranti 2ª *categoria*:

Negozi 1ª categoria	L.	11.000
Negozi 2ª categoria	»	9.000
Negozi 3ª categoria	»	8.000

Lavoranti 3ª *categoria*:

Negozi 1ª categoria	L.	9.000
Negozi 2ª categoria	»	7.500
Negozi 3ª categoria	»	7.000

Per i paesi della Provincia valgono le riduzioni di cui all'art. 7.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verrà corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze del negozio.

Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni contano per un mese intero.

Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai 15 giorni.

Art. 14.

APPRENDISTI

Il trattamento economico e di durata per l'apprendistato è regolato dall'art. 30 del Contratto Nazionale.

Art. 15.

CLASSIFICA DEL PERSONALE

La Commissione paritetica prevista dall'art. 24 del Contratto Nazionale, su richiesta, provvederà a classificare il personale sulla base dei criteri fissati dall'art. 8 del citato contratto. Le decisioni della predetta Commissione saranno definitive e non avranno valore per epoca anteriore alla data della richiesta di qualifica.

Per le nuove assunzioni si conviene che dopo un periodo di 15 giorni di prova il datore di lavoro provvederà, di comune accordo con l'interessato, a stabilire la qualifica, dandone atto per iscritto.

Art. 16.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti concordano che nella stipulazione del presente accordo hanno inteso fissare dei minimi di retribuzione e di gratifica natalizia, restano quindi ferme le condizioni di maggior favore in atto e già acquisite dai lavoratori.

Art. 17.

DURATA

Il presente accordo avrà la durata di un anno a partire dal giorno della sua stipulazione. Trascorso tale termine si intenderà prorogato di un altro anno e così di seguito, ove da una delle parti non venga disdettato un mese prima della scadenza.

Per quanto concerne la parte salariale si conviene che, trascorso un anno dalla stipulazione del predetto accordo, essa verrà riesaminata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1322.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e la Federazione Provinciale Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L., la Federazione Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 111. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 12 AGOSTO 1959, PER I DIPENDENTI DA CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Il giorno dieci del mese di settembre 1959 in Lecce, presso l'Associazione Industriale della provincia di Lecce,

tra

la SEZIONE PROVINCIALE DELL'A.G.I.S. - ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Presidente comm. *Antonio Cappello* coadiuvato dal direttore ff. dell'Associazione Industriale dott. *Crocifisso De Pascalis*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE ITALIANA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario signor *Salierno Francesco; Corrado Rubini* della Segreteria della Cam. C. del Lavoro, assistiti dal prof. *Enrico Gargiulo;* la Federazione Provinciale Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal suo Segretario generale on. prof. *Vincenzo Marotta*, dal signor *Vito Longo*, Segretario sindacale e dal sig. *Cainto Antonio*, Segretario del Sindacato dei Lavoratori dello Spettacolo;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Corsano Salvatore*, del Segretario generale sig. *Livio Ligori*, assistiti dal sig. *Barba Michele* della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.:

esaminata la situazione concernente l'applicazione da dare all'accordo nazionale 12 agosto 1959 stipulato dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema per i lavoratori degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali: si è concordato quanto segue:

1) Le tabelle delle retribuzioni conglobate degli impiegati e degli operai allegate per Lecce al citato accordo nazionale 12 agosto 1959 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1960 ai cinema e cinema-teatri Apollo, Ariston, Fiamma, Massimo e Politeama della città di Lecce.

2) Le predette tabelle delle retribuzioni conglobate degli impiegati e degli operai, si applicano a tutti gli altri cinema e cinema-teatri della Città e dei Comuni della provincia di Lecce diminuite dei seguenti scarti di categoria:

10 % per gli esercizi di terza categoria, 13 % per quelli di quarta e 15 % per quelli di quinta categoria.

3) Alle stesse tabelle suddette si applicano, tranne che per gli esercizi della città di Lecce, i seguenti altri scarti retributivi di zona:

10 % per i comuni di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Nardò, Novoli, Squinzano, Tricase;

15 % per tutti gli altri rimanenti comuni della Provincia.

4) Per i piccoli esercizi, intendendosi per tali quelli che, normalmente, svolgono attività saltuaria o ridotta e comunque quelli classificati come tali dagli accordi AGIS-ANICA, esclusi in ogni caso gli esercizi di terza categoria, le retribuzioni globali da praticare saranno quelle risultanti dalla applicazione degli scarti stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 maggiorati di un ulteriore altro 10 % (dieci per cento).

Le retribuzioni determinate con tutti gli scarti, cumulabili, di cui sopra, sono quelle che si identificano con le apposite tabelle allegate facenti tuttuno con questo accordo. Esse si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1960 a tutti gli esercizi della Città di Lecce, salvo e fermo quanto è disposto per quelli nominati nel precedente art. 1, e con decorrenza 1° gennaio 1960 a tutti gli esercizi dei comuni della Provincia.

6) In ottemperanza al disposto dell'art. 19 del contratto nazionale 12 agosto 1959 si concorda l'altra giornata di festività in quella dell'ultimo giorno di carnevale per tutti i cinema e cinema-teatri del capoluogo e degli altri Comuni della Provincia.

7) I piccoli esercizi, come è disposto dall'art. 5 dello accordo nazionale 12 agosto 1959 citato in premessa, possono corrispondere la gratifica natalizia, l'indennità sostitutiva delle ferie ed il trattamento economico previsto per le festività nazionali e infrasettimanali, anzichè alle rispettive scadenze, mediante una maggiorazione delle retribuzioni giornaliere, da tenersi distinta dalle retribuzioni stesse.

L'importo percentuale di tale maggiorazione è del 10 per cento.

8) Il presente accordo non modifica le condizioni di miglior favore.

9) Il presente accordo segue le sorti del su citato accordo nazionale 12 agosto 1959.

TABELLA N. 1

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della Città di Lecce

QUALIFICHE	APOLLO - ARISTON - FIAMMA - MASSIMO - POLITEAMA						ALTRI ESERCIZI DI III CATEGORIA						ESERCIZI DI IV CATEGORIA					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale
1° operatore	199,25	29,25	228,50	—	—	—	179,33	23,95	203,28	—	—	—	173,35	23,95	197,30	—	-	—
2° operatore	180,25	23,95	204,20	—	—	—	162,23	23,95	186,18	—	—	—	156,82	23,95	180,77	—		—
Apprendista operatore:																		
superiore ai 20 anni	135,00	22,18	157,18	—	—	—	121,50	22,18	143,68	—	—	—	117,45	22,18	139,63	—	—	—
fra i 18 al 20 anni	126,80	21,56	148,36	—	—		114,12	21,56	135,68				110,30	21,56	131,86		—	—
fra i 16 ai 18 anni	101,75	19,12	120,87	—	—	—	91,58	19,12	110,70	—	—	—	88,50	19,12	107,62	—	—	—
Operai specializzati	160,35	22,18	182,53	—	—	—	144,32	22,18	166,50	—	—	—	139,50	22,18	161,68	—	—	—
Operai qualificati	141,50	19,93	161,43	—	—	—	127,35	19,93	147,28	—	—	—	123,20	19,93	143,13	—	—	—
Affissatori e masch. controllo	132,60	18,87	151,47	112,65	15,93	128,58	119,34	18,87	138,21	101,39	15,93	117,32	115,40	18,87	134,27	108,05	15,93	123,98
Maschera giro (lucciole):																		
superiori ai 20 anni	114,20	18,87	133,07	85,62	15,93	101,55	102,87	18,87	121,74	80,65	15,93	96,58	101,70	18,87	120,57	77,95	15,93	93,88
fra i 18 e i 20 anni	104,58	17,62	122,20	71,66	13,37	85,03	94,13	17,62	111,75	68,67	13,37	82,04	93,65	17,62	111,27	66,40	13,37	79,77
fra i 16 e i 18 anni	82,58	13,93	96,51	67,46	11,87	79,33	74,33	13,93	88,26	65,07	11,87	76,94	75,50	13,93	89,43	63,00	11,87	74,87
Personale di pulizia	116,45	17,68	134,13	89,60	14,93	104,53	104,81	17,68	122,49	80,64	14,93	95,57	101,32	17,68	119,00	77,95	14,93	92,88
Bigliettai:																		
superiore ai 20 anni	133,35	19,93	153,28	118,80	16,87	135,67	120,02	19,93	139,95	109,05	16,97	125,92	116,02	19,93	135,95	93,97	16,87	110,84
inferiori ai 20 anni	124,70	19,36	144,06	99,43	14,12	113,55	112,23	19,36	131,59	92,47	14,12	106,59	108,49	19,36	127,85	87,54	14,12	101,66
	RETRIBUZIONE GIORNALIERA																	
Custode	1.024	188,60	1.212,60	—	—	—	921,60	188,60	1.110,20	—	—	—	891	188,60	1.079,60	—	—	—

La retribuzione del custode è fissata in relazione all'orario di lavoro di 10 (dieci) ore. Per gli orari inferiori essa sarà proporzionatamente ridotta.

TABELLA N. 1-*bis*

Retribuzioni mensili conglobate degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri della Città di Lecce

QUALIFICHE	APOLLO - ARISTON - FIAMMA - MASSIMO - POLITEAMA						ALTRI ESERCIZI DI III CATEGORIA 10 %						ESERCIZI DI IV CATEGORIA 13 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale
Direttore di 1ª classe e impiegati di 1ª categoria	65.275	8.814	74.089	65.275	8.814	74.089	64.622	8.814	73.436	64.622	8.814	73.436	56.789	8.814	65.603	56.789	8.814	65.603
Direttore di 2ª classe e impiegati di 2ª categoria:																		
superiore ai 21 anni	48.648	6.643	55.291	41.850	5.746	47.596	48.162	6.643	54.805	41.432	5.746	47.178	42.324	6.643	48.967	36.409	5.746	42.155
inferiore ai 21 anni	42.187	5.759	47.946	35.952	4.901	40.853	41.725	5.759	47.484	35.593	4.901	40.494	36.702	5.759	42.461	31.278	4.901	36.179
Capi-sala, cas. con borderò e impiegati di 3ª categoria:																		
Gruppo A:																		
superiori ai 21 anni	35.503	4.940	40.443	30.559	4.277	34.836	35.148	4.940	40.088	30.254	4.277	34.531	30.887	4.940	35.837	26.586	4.277	30.863
20-21 anni	34.098	4.745	38.843	28.817	4.030	32.847	33.758	4.745	38.503	20.529	4.030	32.559	29.665	4.745	34.410	25.070	4.030	29.100
19-20 anni	32.749	4.563	37.312	25.896	3.627	29.523	32.422	4.563	36.985	25.638	3.627	29.265	28.491	4.563	33.054	22.529	3.627	26.156
18-19 anni	30.110	4.186	34.296	23.986	3.354	27.340	29.809	4.186	33.995	23.747	3.354	27.101	26.195	4.186	30.381	20.867	3.354	24.221
17-18 anni	25.896	3.614	29.510	22.021	3.081	25.102	25.638	3.614	29 252	21.801	1.081	24.882	22.529	3.614	26.143	19.158	3.081	22.239
Cassieri senza borderò, impiegati di 3ª categoria:																		
Gruppo B:																		
Superiori ai 21 anni	30.053	4.186	34.239	25.840	3.627	29.467	29.753	4.886	33.939	25.582	3.627	29.209	26.146	4.186	30.332	22.480	3.627	26.107
20-21 anni	28.705	4.004	32.709	24.717	3.458	28.175	28.418	4.004	32.422	24.470	3.458	27.928	24.973	4.004	28.977	21.503	3.458	24.961
19-20 anni	27.863	3.887	31.750	23.144	3.133	26.277	27.576	3.887	31.463	22.913	3.133	26.046	24.240	3.887	28.127	20.135	3.133	23.268
18-19 anni	26.121	3.640	29.761	20.448	2.860	25.308	25.860	3.640	29.500	20.244	2.860	23.104	22.725	3.640	26.365	17.789	2.860	20.649
17-18 anni	22.076	3.081	25.157	18.650	2.613	21.263	21.856	3.081	24.937	18.464	2.613	21.077	19.206	3.081	22.287	16.225	2.613	16.838

Il compenso orario del lavoro straordinario diurno, straordinario notturno, del lavoro festivo e del lavoro straordinario festivo si determina dividendo la retribuzione conglobata mensile per 180.

TABELLA N. 2

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri dei comuni di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Nardò, Novoli, Squinzano e Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI III CATEGORIA 20 %						ESERCIZI DI IV CATEGORIA 23 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 25 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale
1° operatore	159,40	123,95	183,35	—	—	—	153,43	23,95	177,38	—	—	—	149,44	23,95	173,39	—	—	—
2° operatore	144,20	23,95	168,15	—	—	—	138,79	23,95	162,74	—	—	—	135,18	23,95	159,13	—	—	—
Apprendista operatore																		
superiore ai 20 anni	108,00	22,18	130,18	—	—	—	103,95	22,18	126,13	—	—	—	101,25	22,18	123,43	—	—	—
fra i 18 ai 20 anni	101,44	21,56	123,00	—	—	—	97,64	21,56	119,20	—	—	—	95,10	51,56	116,66	—	—	—
fra i 16 ai 18 anni	81,40	19,12	100,52	—	—	—	78,34	19,12	97,46	—	—	—	76,31	19,12	95,43	—	—	—
Operai specializzati	128,28	22,18	150,46	—	—	—	123,46	22,18	145,64	—	—	—	120,26	22,18	142,44	—	—	—
Operai qualificati	113,20	19,93	133,13	—	—	—	108,95	19,93	128,88	—	—	—	106,12	19,93	126,05	—	—	—
Affissatori e masch. controllo	106,98	18,87	124,95	90,12	15,93	106,05	102,10	18,87	120,97	86,74	15,93	102,67	99,45	18,87	118,12	84,49	15,93	100,42
Maschera giro (lucciole)																		
Superiori ai 20 anni	91,36	18,87	110,23	68,50	15,93	84,43	88,00	18,87	106,87	65,92	15,93	81,85	85,72	18,87	104,59	64,21	15,93	80,14
fra i 18 e i 20 anni	83,67	17,62	101,29	57,32	13,37	70,69	80,53	17,62	98,15	55,18	13,37	68,55	78,43	17,62	96,05	53,74	13,37	67,11
fra i 16 e i 18 anni	66,06	13,93	79,99	53,97	11,87	65,84	63,58	13,93	77,51	51,94	11,87	63,81	61,93	13,93	75,86	50,60	11,87	62,47
Personale di pulizia	93,16	17,68	110,84	71,68	14,93	86,61	89,66	17,68	107,34	68,99	14,93	83,92	87,33	17,68	105,01	67,20	14,93	82,13
Bigliettai:																		
Superiori ai 20 anni	106,68	19,93	126,61	95,04	16,87	111,91	102,68	19,93	122,61	91,48	16,87	108,35	100,01	19,93	119,94	89,10	16,87	105,97
inferiori ai 20 anni	99,76	19,36	119,12	79,54	14,12	93,66	96,01	19,36	115,37	76,56	14,12	90,68	93,52	19,36	112,88	74,57	14,12	88,69
	RETRIBUZIONE GIORNALIERA																	
Custode	819,20	188,60	1.007,80	—	—	—	788,48	188,60	977,08	—	—	—	768,00	188,60	956,60	—	—	—

La retribuzione del custode è fissata in relazione all'orario di lavoro di 10 (dieci) ore. Per gli orari inferiori essa sarà proporzionatamente ridotta.

TABELLA N. 2-*bis*

Retribuzioni mensili conglobate degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri dei comuni di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Nardò, Novoli, Squinzano e Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI III CATEGORIA 20 %						ESERCIZI DI IV CATEGORIA 23 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 25 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale	Base	Cont.	Totale
Direttore di 1ª classe e impiegati di 1ª categoria	52.220	8.814	61.034	52.220	8.814	61.034	50.262	8.814	59.076	50.262	8.814	59.076	48.956	8.814	57.770	48.956	8.814	57.770
Direttori di 2ª classe e impiegati di 2ª categoria:																		
Superiori ai 21 anni	38.918	6.643	45.561	33.480	5.746	39.226	37.459	6.643	44.102	32.225	5.746	37.971	36.486	6.643	43.129	31.387	5.746	37.133
Inferiore ai 21 anni	33.750	5.759	39.509	28.762	4.901	33.663	32.484	5.759	32.243	27.683	4.901	32.584	31.640	5.759	37.399	26.964	4.901	31.865
Capi-sala, cassiere con borderò, impiegati di 3ª categoria:																		
Gruppo A:																		
Superiori ai 21 anni	28.402	4.940	33.342	24.447	4.277	28.724	27.337	4.940	32.277	23.530	4.277	27.807	26.627	4.940	31.567	22.919	4.277	27.196
20-21 anni	27.278	4.745	32.023	23.054	4.030	27.084	26.255	4.745	31.000	22.189	4.030	26.219	25.573	4.745	30.318	21.612	4.030	25.642
19-20 anni	26.199	4.563	30.762	20.717	3.627	24.344	25.217	4.563	29.780	19.940	3.627	23.567	24.562	4.563	29.125	19.422	3.627	23.049
18-19 anni	24.088	4.186	28.274	19.189	3.354	22.543	23.185	4.186	27.371	18.469	3.354	21.823	22.582	4.186	26.768	17.989	3.354	21.343
17-18 anni	20.716	3.614	24.330	17.617	3.081	20.698	19.940	3.614	23.554	16.956	3.081	20.037	19.422	3.614	23.036	16.515	3.081	19.596
Cassieri senza borderò, impiegati di 3ª categoria																		
Gruppo B:																		
Superiori ai 21 anni	24.042	4.186	28.228	20.672	3.627	24.299	23.140	4.186	27.326	19.897	3.267	23.524	22.540	4.186	26.726	19.380	3.627	23.007
20-21 anni	22.964	4.004	26.968	19.774	3.458	23.232	22.102	4.004	26.106	19.032	3.458	22.490	21.529	4.004	25.533	18.538	3.458	21.996
19-20 anni	22.290	3.887	26.177	18.515	3.133	21.648	21.454	3.887	25.341	17.820	3.133	20.953	20.897	3.887	24.784	17.358	3.133	20.491
18-19 anni	20.896	3.640	24.536	16.358	2.860	19.218	20.113	3.640	23.753	15.745	2.860	18.605	19.950	3.640	23.230	15.336	2.860	18.196
17-18 anni	17.660	3.081	20.741	14.920	2.613	17.533	16.998	3.081	20.079	14.360	2.613	16.973	16.557	3.081	19.638	13.987	2.613	16.600

Il compenso orario del lavoro straordinario diurno, straordinario notturno, del lavoro festivo e del lavoro straordinario festivo si determina dividendo la retribuzione conglobata mensile per 180.

TABELLA N. 3

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri di tutti i Comuni della Provincia, escluso Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Novoli, Nardò, Squinzano e Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI III CATEGORIA 25 %						ESERCIZI DI IV CATEGORIA 28 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 30 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale
1° operatore	149,44	22,18	171,62	—	—	—	143,46	22,18	165,64	—	—	—	139,47	22,18	161,65	—	—	—
2° operatore	135,18	22,18	157,36	—	—	—	129,78	22,18	151,96	—	—	—	126,17	22,18	148,35	—	—	—
Apprendista operatore																		
superiore ai 20 ann	101,25	22,18	123,43	—	—	—	97,20	22,18	119,38	—	—	—	94,50	22,18	116,68	—	—	—
fra i 18 ai 20 anni	95,10	21,56	116,66	—	—	—	91,30	21,56	112,86	—	—	—	88,76	21,56	110,32	—	—	—
fra i 16 ai 18 anni	76,31	19,12	95,43	—	—	—	73,26	19,12	92,38	—	—	—	71,22	19,12	90,34	—	—	—
Operai specializzati	120,26	22,18	142,44	—	—	—	115,45	22,18	137,63	—	—	—	112,24	22,18	134,42	—	—	—
Operai qualificati	106,12	19,93	126,05	—	—	—	101,88	19,93	121,81	—	—	—	99,05	19,93	118,98	—	—	—
Affissatori e masch. controllo	99,45	18,87	118,32	84,49	15,93	100,42	95,47	18,87	114,34	81,11	15,93	97,04	92,82	18,87	111,69	78,85	15,93	94,78
Maschera giro (lucciole)																		
Superiore ai 20 anni	85,72	18,87	104,59	64,21	15,93	80,14	82,29	18,87	101,16	61,65	15,93	77,58	80,00	18,87	98,87	59,93	15,93	75,86
fra i 18 e i 20 anni	78,43	17,62	96,05	53,74	13,37	67,11	75,30	17,62	92,92	51,59	13,37	64,96	73,21	17,62	90,83	50,16	13,37	63,53
fra i 16 e i 18 anni	61,93	13,93	75,86	50,60	11,87	62,47	59,46	13,93	73,39	48,75	11,87	60,44	57,80	13,93	71,73	47,22	11,87	59,09
Personale di pulizia	87,33	17,68	105,01	67,20	14,93	82,13	83,84	17,68	101,52	64,51	14,93	79,44	81,52	17,68	99,20	62,72	14,93	77,65
Bigliettai:																		
Superiori ai 20 ann	100,01	19,93	119,94	89,10	16,87	105,97	96,01	19,93	115,94	85,54	16,87	102,41	93,35	19,93	113,28	83,16	16,87	100,03
Inferiori ai 20 ann	93,52	19,36	112,88	74,57	14,12	88,69	89,78	19,36	109,14	71,59	14,12	85,71	87,29	19,36	106,65	69,60	14,12	83,72
	RETRIBUZIONE GIORNALIERA																	
Custode	768	188,60	956,60			—	737,28	188,60	925,88	—	—	—	716,80	188,60	905,40	—	—	—

La retribuzione del custode è fissata in relazione all'orario di lavoro di 10 (dieci) ore. Per gli orari inferiori essa sarà proporzionatamente ridotta.

TABELLA N. 3-*bis*

Retribuzioni mensili conglobate degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri di tutti i Comuni della Provincia, escluso Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Novoli, Nardò, Squinzano e Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI III CATEGORIA 25 %						ESERCIZI DI IV CATEGORIA 28 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 30 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale	base	cont.	totale
Direttore di 1ª classe e impiegati di 1ª categoria	48.956	8.814	57.770	48.956	8.814	57.770	46.998	8.814	55.812	46.998	8.814	55.812	45.692	8.814	54.506	45.692	8.814	54.506
Direttore di 2ª classe e impiegati di 2ª categoria																		
Superiori ai 21 anni	36.486	6.643	43.129	31.387	5.746	37.133	35.026	6.643	41.669	30.132	5.746	35.878	34.053	6.643	40.696	29.295	5.746	35.041
Inferiore ai 21 anni	31.640	5.759	37.399	26.964	4.901	31.865	30.374	5.759	36.133	25.885	4.901	30.786	29.530	5.759	35.289	25.166	4.901	30.067
Capi-sala, cassiere con borderò, impiegati di 3ª categoria																		
Gruppo A:																		
Superiori ai 21 anni	26.627	4.940	31.567	22.919	4.277	27.196	25.562	4.940	30.502	22.002	4.277	26.279	24.852	4.940	29.792	21.391	4.277	25.668
20-21 anni	25.573	4.745	30.318	21.612	4.030	25.642	25.550	4.745	30.295	20.748	4.030	24.778	23.868	4.745	28.613	20.171	4.030	24.201
19-20 anni	24.562	4.563	29.125	19.422	3.627	23.049	23.579	4.563	28.142	18.645	3.627	22.272	22.924	4.563	27.487	18.127	3.627	21.754
18-19 anni	22.582	4.186	26.768	17.989	3.354	21.343	21.679	4.186	25.865	17.270	3.354	20.624	21.077	4.186	25.263	16.790	3.354	20.144
17-18 anni	19.422	3.614	24.036	16.515	3.081	19.596	18.645	3.614	22.259	15.855	3.081	18.936	18.127	3.614	21.741	15.414	3.081	18.495
Cassieri senza borderò, impiegati di 3ª categoria																		
Gruppo B:																		
Superiori ai 21 anni	22.540	4.186	26.726	19.380	3.627	23.007	21.638	4.186	25.824	18.604	3.627	22.231	21.037	4.186	25.223	18.088	3.627	21.715
20-21 anni	21.529	4.004	25.533	18.538	3.458	21.996	20.667	4.004	24.671	17.796	3.458	21.254	20.093	4.004	24.097	17.301	3.458	20.759
19-20 anni	20.897	3.887	24.784	17.358	3.133	20.491	20.061	3.887	23.948	16.663	3.133	19.796	19.504	3.887	23.391	16.200	3.133	19.333
18-19 anni	19.590	3.640	23.230	15.336	2.860	18.196	18.807	3.640	22.447	14.722	2.860	17.582	18.284	3.640	21.924	14.313	2.860	17.173
17-18 anni	16.557	3.081	19.638	13.987	2.613	16.600	15.894	3.081	18.975	13.428	2.613	16.041	15.453	3.081	18.534	13.055	2.613	15.668

Il compenso orario del lavoro straordinario diurno straordinario notturno, del lavoro festivo e del lavoro straordinario festivo si determina dividendo la retribuzione conglobata mensile per 180.

TABELLA N. 4

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai Piccoli Esercizi Cinematografici e cinema-teatri dei comuni di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Novoli, Nardò, Squinzano, Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI IV CATEGORIA 33 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 35 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale
1° operatore	133,50	23,95	157,45	—	—	—	120,50	23,95	153,45	—	—	—
2° operatore	120,75	23,95	144,70	—	—	—	117,15	23,95	141,10	—	—	—
Apprendista operatore:												
superiore ai 20 anni	90,45	22,18	112,63	—	—	—	87,75	22,18	109,93	—	—	—
fra i 18 ai 20 anni	84,05	21,56	106,51	—	—	—	82,40	21,56	103,96	—	—	—
fra i 16 ai 18 anni	68,15	19,12	87,27	—	—	—	66,15	19,12	85,27	—	—	—
Operai specializzati	107,45	22,18	129,63	—	—	—	104,20	22,18	126,38	—	—	—
Operai qualificati	94,80	12,93	114,73	—	—	—	92,00	19,93	111,93	—	—	—
Affissatori e maschera controllo	88,85	18,87	107,72	75,50	15,93	91,43	86,20	18,87	105,07	73,20	15,93	89,13
Maschera giro (lucciole):												
Superiori ai 20 anni	76,50	18,87	95,37	57,35	15,93	73,28	74,25	18,87	93,12	55,65	15,93	71,58
fra i 18 e i 20 anni	70,05	17,62	87,67	48,00	13,37	61,37	67,95	17,62	85,57	46,60	13,37	59,97
fra i 16 e i 18 anni	55,25	13,93	69,18	45,20	11,87	57,07	53,65	13,93	67,58	43,85	11,87	55,72
Personale di Pulizia	78,00	17,68	95,68	60,00	14,93	74,93	75,70	17,68	93,38	58,25	14,93	73,18
Bigliettai:												
Superiore ai 20 anni	89,35	19,93	109,28	79,60	16,87	96,47	86,65	19,93	106,58	77,20	16,87	94,07
Inferiori ai 20 anni	83,55	19,36	102,91	66,60	14,12	80,72	81,05	19,36	100,41	64,60	14,12	78,72
	RETRIBUZIONE GIORNALIERA											
Custode	686,00	188,60	874,60	—	—	—	665,60	188,60	854,20	—	—	—

TABELLA N. 4-*bis*

Retribuzioni mensili conglobate degli impiegati dipendenti dai Piccoli Esercizi Cinematografici e cinema-teatri dei comuni di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Novoli, Nardò Squinzano, Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI IV CATEGORIA 33 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 35 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale
Direttore di 1ª classe e impiegati di 1ª categoria	43.734	8.814	52.548	45.734	8.814	52.548	42.428	8.814	51.242	42.428	8.814	51.142
Direttore di 2ª classe e impiegati di 2ª categoria:												
superiori ai 21 anni	32.594	6.643	39.237	28.039	5.746	33.785	31.621	6.643	38.264	27.202	5.746	32.948
inferiori ai 21 anni	28.265	5.759	34.024	24.087	4.901	28.988	27.421	5.759	33.180	23.368	4.901	28.269
Capi-sala, cassieri con borderò, impiegati di 3ª categoria:												
Gruppo A:												
superiori ai 21 anni	23.785	4.940	28.725	20.474	4.277	24.751	23.076	4.910	27.986	19.863	4.277	24.140
20-21 anni	22.845	4.745	27.590	19.307	4.030	23.337	22.163	4.745	26.908	18.731	4.030	22.761
19-20 anni	21.941	4.563	26.504	17.350	3.627	20.977	21.286	4.563	25.849	16.832	3.627	20.459
18-19 anni	20.173	4.186	24.359	16.070	3.354	19.424	19.571	4.186	23.757	15.590	3.354	18.944
17-18 anni	17.350	3.614	20.964	14.754	3.081	17.835	16.832	3.614	20.446	14.313	3.081	17.394
Cassieri senza borderò, impiegati di 3ª categoria:												
Gruppo B:												
superiori ai 21 anni	20.135	4.186	24.321	17.312	3.627	20.939	19.534	4.183	23.720	16.796	3.627	20.423
20-21 anni	19.232	4.040	23.272	16.560	3.458	20.018	18.658	4.040	22.698	16.066	3.458	19.524
19-20 anni	18.668	3.887	22.555	15.506	3.133	18.639	18.110	3.887	21.907	15.043	3.133	18.176
18-19 anni	17.501	3.640	21.141	13.700	2.860	16.560	16.978	3.640	20.618	13.291	[illegible]	16.151
17-18 anni	14.790	3.081	17.871	12.495	2.612	15.108	14.349	3.081	17.430	12.122	2.613	14.735

Il compenso orario del lavoro straordinario diurno straordinario notturno, del lavoro festivo e del lavoro straordinario festivo si determina dividend la retribuzione conglobata mensile per 180

TABELLA N. 5

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai Piccoli Esercizi Cinematografici e cinema-teatri di tutti i comuni della provincia di Lecce, escluso Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Nardò, Novoli, Squinzano, Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI IV CATEGORIA 38 %						ESERCIZI DI V CATEGORIA 40 %					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale
1° operatore	123,53	23,95	147,48	—	—	—	119,55	23,95	143,50	—	—	—
2° operatore	111,75	23,95	135,70	—	—	—	108,15	23,95	132,10	—	—	—
Apprendista operatore:												
superiore al 20 anni	83,70	22,18	105,88	—	—	—	81,00	22,18	103,18	—	—	—
fra i 18 al 20 anni	78,62	21,56	100,18	—	—	—	76,08	21,56	97,64	—	—	—
fra i 16 al 18 anni	63,08	19,12	82,20	—	—	—	61,05	19,12	80,17	—	—	—
Operai specializzati	99,42	22,18	121,60	—	—	—	96,21	22,18	118,39	—	—	—
Operai qualificati	87,73	19,93	107,66	—	—	—	84,90	19,93	104,83	—	—	—
Affissatori e maschera controllo	82,20	18,87	101,07	69,84	15,93	85,77	79,56	18,87	98,43	67,59	15,93	83,52
Maschera giro (lucciole)												
Superiore al 20 anni	70,80	18,87	89,67	53,08	15,93	69,01	68,52	18,87	87,39	51,37	15,93	07,30
fra i 18 e i 20 anni	64,84	17,62	82,46	44,43	13,37	57,80	62,74	17,62	80,36	43,00	13,37	56,37
fra i 16 e i 18 anni	51,20	13,93	65,13	41,82	11,87	53,69	49,55	13,93	63,48	40,48	11,87	52,35
Personale di pulizia	72,20	17,68	89,88	55,55	14,93	70,48	69,87	17,68	87,55	53,76	14,93	68,69
Bigliettai												
Superiori al 20 anni	82,67	19,93	102,60	73,65	16,87	90,52	80,01	19,93	99,94	71,28	16,87	88,15
Inferiori ai 20 anni	77,30	19,36	96,66	61,65	14,12	75,77	74,82	19,36	94,18	59,68	14,12	73,80
	RETRIBUZIONE GIORNALIFRA											
Custode	634,88	188,60	823,48	—	—	—	614,40	188,60	803,00	—	—	—

TABELLA N. 5-*bis*

Retribuzioni mensili conglobate degli impiegati dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici . cinema-teatri di tutti i comuni della provincia di Lecce, escluso Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Maglie, Monteroni, Nardò, Novoli, Squinzano, Tricase

QUALIFICHE	ESERCIZI DI IV CATEGORIA 38%						ESERCIZI DI V CATEGORIA 40%					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale	Base	Conting.	Totale
Direttore di 1ª classe e impiegati di 1ª categoria	40.470	8.814	49.284	40.470	8.814	49.284	39.165	8.814	47.979	39.165	8.814	47.979
Direttore di 2ª classe e impiegati di 2ª categoria:												
Superiori al 21 anni	30.162	6.643	36.805	25.947	5.746	31.693	29.189	6.643	35.832	25.100	5.746	30.846
Inferiori ai 21 anni	26.156	5.759	31.915	22.290	4.901	27.191	25.312	5.759	31.071	21.571	4.901	26.472
Capi-sala, cassieri con borderò, impiegati di 3ª categoria:												
Gruppo A:												
Superiori ai 21 anni	22.012	4.940	26.952	18.946	4.277	23.223	21.302	4.940	26.242	18.335	4.277	22.612
20-21 anni	21.140	4.745	25.885	17.886	4.030	21.896	20.459	4.745	25.204	17.290	4.030	21.320
19-20 anni	20.304	4.563	24.867	16.055	3.627	19.682	19.649	4.963	24.212	15.537	3.627	19.164
18-19 anni	18.668	4.186	22.854	14.871	3.354	18.225	18.066	4.186	22.252	14.391	3.354	17.745
17-18 anni	16.055	3.614	19.669	13.653	3.081	16.734	15.537	3.614	19.151	13.212	3.081	16.293
Cassieri senza borderò, impiegati di 3ª categoria												
Gruppo B.												
Superiori al 21 anni	18.632	4.186	22.818	16.020	3.627	19.467	18.032	4.186	22.218	15.504	3.627	19.131
20-21 anni	17.797	4.004	21.801	15.324	3.458	18.782	17.223	4.004	21.227	14.830	3.458	18.288
19-20 anni	17.275	3.887	21.162	14.349	3.133	17.482	16.718	3.887	20.605	13.886	3.133	17.019
18-19 anni	16.195	3.640	19.835	12.677	2.860	15.537	15.672	3.640	19.312	12.268	2.860	15.128
17-18 anni	13.687	3.081	16.768	11.563	2.613	14.176	13.245	3.081	16.326	11.190	2.613	13.803

Il compenso orario del lavoro straordinario diurno straordinario notturno del lavoro festivo e del lavoro straordinario festivo si determina dividendo la retribuzione conglobata mensile per 180.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151513) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.